



TRAFITAL S.p.A.

acciai trafilati - pelati - rettificati



Trafital S.p.A. con unico socio - www.trafital.it
Sede e Stabilimento: Via A. Colombo, 301
Filiali con Magazzino: Via del Tappezziere, 7
 Strada per Settimo 388/9

- Capitale Sociale € 5.500.000
 - 21055 GORLA MINORE (VA)
 - 40138 BOLOGNA
 - 10156 TORINO

- R.E.A. VA n. 163765
 - Tel. +39. 0331.368.900
 - Tel. +39. 051. 53.10.93
 - Tel. +39.011.27.33.707

- C.F.- P.IVA 01216480127
 - email: gorla@trafital.it
 - email: bologna@trafital.it
 - email: torino@trafital.it

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Disposizioni generali

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le "Condizioni generali") disciplinano ogni richiesta di offerta, ogni ordine di acquisto ed ogni contratto avente ad oggetto l'acquisto di prodotti la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia comunque commissionata da Trafital S.p.A. (di seguito "Acquirente") a ciascuno dei propri fornitori (di seguito "Fornitore"; Acquirente e Fornitore insieme, di seguito, le "Parti"). Con l'accettazione degli ordini di acquisto dell'Acquirente si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche le presenti Condizioni generali.
- 1.2. Eventuali integrazioni, modifiche o deroghe alle presenti Condizioni generali, sono valide soltanto ove disposte per iscritto dall'Acquirente o da quest'ultimo espressamente accettate per iscritto. Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, ovunque riportate, non trovano alcuna applicazione, neppure parziale, se non nel caso in cui siano state preventivamente approvate per iscritto dall'Acquirente.
- 1.3. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali risultino nulle o inefficaci, restano impregiudicate la validità e l'efficacia delle Condizioni generali nel loro complesso e/o dei contratti conclusi in base alle stesse e le Parti si impegnano a sostituire in buona fede qualsiasi disposizione nulla o inefficace con pattuizioni valide aventi, per quanto possibile, contenuto analogo o equivalente.
- 1.4. Il testo delle presenti Condizioni generali in lingua italiana è il solo facente fede tra le Parti.

2. Ordini di acquisto – Conclusione del contratto

- 2.1. Il Fornitore produce e/o fornisce all'Acquirente i propri prodotti/servizi in conformità agli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente, nonché sulla base delle specifiche tecniche richieste dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna a comunicare la propria accettazione di ciascun Ordine d'Acquisto inviandone all'Acquirente una copia sottoscritta per accettazione. L'Ordine di Acquisto si intende comunque accettato dal Fornitore, qualora quest'ultimo non manifesti per iscritto all'Acquirente il proprio rifiuto, ovvero qualora dia inizio all'esecuzione dell'Ordine stesso.
- 2.2. Qualora l'Ordine di Acquisto si riferisca a lavorazioni e/o prodotti da fabbricarsi da parte del Fornitore appositamente per l'Acquirente secondo istruzioni, più o meno dettagliate, fornite dall'Acquirente stesso e che differiscono, anche soltanto per uno o più particolari, dai prodotti usualmente fabbricati, lavorati e/o commercializzati dal Fornitore, quest'ultimo fabbrica e/o fa fabbricare tali prodotti esclusivamente nell'interesse e per conto dell'Acquirente e li fornisce in via esclusiva a quest'ultimo.
- 2.3. Ove richiesto per iscritto dall'Acquirente, il Fornitore sottopone alla preventiva approvazione dell'Acquirente stesso un campione realizzato sulla base delle istruzioni dell'Acquirente. Detto campione, una volta approvato per iscritto dall'Acquirente, costituisce parametro di riferimento nella valutazione delle caratteristiche e qualità dei prodotti oggetto di fornitura ai sensi delle presenti Condizioni generali.
- 2.4. Ove l'Acquirente provveda a consegnare e/o far consegnare al Fornitore materie prime, semilavorati, componenti, imballaggi, attrezzature e/o accessori, necessari per l'esecuzione del contratto, questi restano di proprietà dell'Acquirente ed il Fornitore si impegna a custodirli con diligenza professionale ed evitare ogni atto conservativo dei creditori del Fornitore in relazione agli stessi beni. Il Fornitore si impegna, altresì, a non eseguire analisi chimiche e/o meccaniche sui materiali forniti in conto lavoro, senza espressa autorizzazione dell'Acquirente.

3. Consegna – Responsabilità per anticipo o ritardo di consegna

- 3.1. I prodotti sono consegnati all'Acquirente in conformità a modalità, date e quantità indicate nel relativo Ordine di Acquisto. In mancanza di espressa diversa indicazione, la consegna ha luogo DDP (Reso sdoganato) Incoterms CCI, presso il luogo di destinazione indicato e nel senso in cui tale termine di resa è definito nell'ultima versione pro tempore degli Incoterms CCI pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale.
- 3.2. In ragione dell'organizzazione della produzione dell'Acquirente, i termini di consegna dei prodotti indicati nell'Ordine di Acquisto sono da ritenersi tassativi per il Fornitore per la totalità dei prodotti ordinati. Consegne parziali o ripartite sono ammesse soltanto previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia stato espressamente richiesto dall'Acquirente.
- 3.3. Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente non appena venga a conoscenza di un possibile ritardo nella consegna dei prodotti rispetto ai termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto. Fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni subiti e ad ogni altro rimedio di legge, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualsiasi unità del prodotto ordinato, rispetto ai termini di consegna previsti nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore riconosce all'Acquirente una somma corrispondente al 2% (due per cento) del corrispettivo previsto per la fornitura dei prodotti non tempestivamente consegnati per ciascuna settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del valore dei prodotti stessi. L'Acquirente ha facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore al titolo che precede con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di credito certo, liquido ed esigibile. L'accettazione di una consegna tardiva dei prodotti non può in alcun modo essere intesa quale rinuncia da parte dell'Acquirente, nemmeno parziale, ai diritti di cui al presente articolo 3.3, con l'intesa, altresì, che il ritardo di consegna dà facoltà all'Acquirente di sciogliersi dal relativo singolo contratto d'acquisto, dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore.

4. Prezzi e modalità di pagamento

- 4.1. I prezzi indicati dall'Acquirente in ciascun Ordine di Acquisto, devono intendersi fissi ed invariabili. Laddove non diversamente concordato, i prezzi devono intendersi con resa dei prodotti DDP.
- 4.2. L'Acquirente corrisponde al Fornitore il prezzo dei prodotti secondo i termini e le condizioni di pagamento previste nel relativo Ordine di Acquisto. Resta inteso che l'Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento del Fornitore, con l'intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittima il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente.

5. Garanzia contrattuale – Denuncia – Rimedi – Responsabilità del Fornitore

- 5.1. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti all'Acquirente sono realizzati a regola d'arte, esenti da qualsiasi vizio, ivi compresi i vizi di fabbricazione, progettazione e materiali e che sono perfettamente conformi al contratto di acquisto. Il Fornitore, laddove i prodotti siano suscettibili di funzionamento, garantisce altresì il buon funzionamento dei prodotti, nonché la conformità degli stessi alle norme tecniche, di sicurezza e prevenzione degli infortuni, sulla protezione dell'ambiente ed alle altre norme applicabili ai prodotti in vigore in Italia.
- 5.2. Il periodo di durata della garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dei prodotti all'Acquirente. L'Acquirente ha facoltà di far valere ogni mancanza di conformità ovvero ogni vizio dei prodotti forniti, denunciando al Fornitore tali difformità e vizi per iscritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa scoperta. La garanzia copre anche le non conformità ovvero i vizi relativi a prodotti già venduti e consegnati dall'Acquirente a propri clienti; in tal caso il termine della denuncia decorre da quando l'Acquirente riceve notizia dell'esistenza della relativa difformità o del relativo vizio da parte del proprio cliente. In caso di sostituzione del prodotto, il termine di garanzia del nuovo prodotto inizia nuovamente a decorrere dalla data di consegna o sostituzione del prodotto difettoso.
- 5.3. Nel caso in cui i prodotti risultino non conformi o affetti da vizi, l'Acquirente ha facoltà di respingere la consegna, richiedere il ritiro, la riparazione o la sostituzione dei prodotti ad oneri e

spese del Fornitore, che si impegna a rimborsare all'Acquirente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia, il prezzo corrisposto per i prodotti difettosi maggiorato degli oneri e delle spese che siano state sopportate dall'Acquirente. Quest'ultimo ha facoltà di compensare le somme dovute dal Fornitore al titolo che precede con ogni eventuale credito vantato dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente, anche non certo, liquido ed esigibile. In caso di non conformità o vizi dei prodotti emersi prima del pagamento del prezzo, l'Acquirente può rifiutare o sospendere il pagamento del prezzo di tali prodotti sino all'avvenuta eliminazione delle non conformità e dei vizi, ove ciò sia possibile. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni subiti nonché alla risoluzione del contratto e ad ogni altro diritto ad esso spettante ai sensi di legge.

- 5.4. Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, a causa di violazione da parte del Fornitore della garanzia di cui al presente articolo 5, ed anche in caso di responsabilità civile per prodotto difettoso, l'Acquirente ne informa tempestivamente il Fornitore il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare l'Acquirente per ogni e qualsivoglia perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi; resta inteso che, in caso di controversia, l'Acquirente avrà in ogni caso facoltà di chiamare in giudizio il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutelare l'Acquirente in relazione a quanto precede ed a stipulare idonea assicurazione contro tali rischi.
- 5.5. Il Fornitore si avvale di proprio personale, garantendo un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché una costante e permanente formazione del medesimo, ai fini della migliore esecuzione dei contratti oggetto delle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalla legge e dagli eventuali accordi collettivi applicabili pro tempore alla categoria di appartenenza, nonché il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali, il rigoroso rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza sul lavoro.

6. Recesso e risoluzione

- 6.1. Nell'ipotesi di Ordini di Acquisto effettuati nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, l'Acquirente può recedere dal rapporto contrattuale in qualunque momento, anche in relazione a forniture in corso di esecuzione, dandone comunicazione al Fornitore mediante pec con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, termine che il Fornitore conviene essere congruo in relazione alla natura della propria attività.
- 6.2. Ciascun contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali può essere risolto, in tutto o in parte, dall'Acquirente con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore tramite pec, qualora il Fornitore si renda inadempiente ad un proprio obbligo contrattuale o di legge, a meno che il Fornitore non ponga rimedio a tale inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta inviata dall'Acquirente a tal fine; in mancanza, il contratto si intende definitivamente risolto con effetto dal ricevimento da parte del Fornitore della contestazione scritta dell'Acquirente, fatto salvo il risarcimento del danno.

7. Tutela della proprietà industriale – Informazioni riservate – Titolarità dei diritti – Responsabilità del Fornitore

- 7.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che i prodotti forniti e la relativa documentazione non violano alcun diritto d'autore, brevetto o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale e che nessuna azione per contraffazione di tali diritti, in relazione a detti prodotti, è pendente dinanzi a qualsivoglia giudice.
- 7.2. Qualsiasi documento, disegno, modello, progetto, dato, informazione tecnica, commerciale o industriale trasmessa, consegnata o comunicata, anche verbalmente, dall'Acquirente al Fornitore o della quale il Fornitore sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza prima o in esecuzione del contratto, rimane di esclusiva titolarità dell'Acquirente. Il Fornitore s'impegna pertanto ad utilizzare dette informazioni riservate soltanto nei limiti necessari alla corretta esecuzione del contratto, a non riprodurle o divulgarle a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela. Il Fornitore si impegna, altresì, a non eseguire analisi chimiche e/o meccaniche sui materiali forniti in conto lavoro, senza espressa autorizzazione dell'Acquirente. L'obbligo di riservatezza resta in vigore anche successivamente all'esecuzione e cessazione del contratto.
- 7.3. Il Fornitore riconosce che tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al prodotto realizzato secondo istruzioni dell'Acquirente e/o ai suoi disegni o progetti sono di esclusiva titolarità dell'Acquirente e che del corrispettivo di tali diritti esclusivi si è tenuto conto nel prezzo della fornitura. Resta inteso che il Fornitore non può in alcun modo utilizzare i disegni, modelli, prototipi, campioni o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale dell'Acquirente al di fuori delle attività necessarie all'esecuzione del contratto.

8. Divieto di cessione del contratto e di sub-contratto

- 8.1. Ciascun Ordine d'Acquisto dell'Acquirente e ciascun contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali non può essere ceduto dal fornitore a terzi, neppure parzialmente, a meno che il Fornitore non abbia prima richiesto per iscritto ed ottenuto l'autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 8.2. Il Fornitore non può subappaltare o affidare a terzi in sub-fornitura prestazioni contrattuali o singole fasi delle prestazioni contrattuali convenute, senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente a seguito di richiesta scritta del Fornitore contenente l'indicazione del terzo subappaltatore o subfornitore e della relativa prestazione. In ogni caso, il Fornitore resta solidalmente responsabile con il subcontraente nei confronti dell'Acquirente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

9. Rispetto del Codice etico

- 9.1. Il Fornitore si impegna a condividere e rispettare i principi ed il modello di comportamento enunciati nel Codice Etico dell'Acquirente pubblicato sul sito aziendale dell'Acquirente. Ogni Ordine di Acquisto inviato dall'Acquirente e ogni contratto concluso si intendono assoggettati ai principi ed ai criteri di condotta indicati nel suddetto Codice etico.

10. Legge applicabile

- 10.1. Le presenti Condizioni generali ed i contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali sono sottoposti alla legge italiana e, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili sottoscritta a Vienna l'11 aprile 1980 ogni qualvolta ricorra "vendita internazionale" come ivi definita.
- 10.2. Per qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni generali o dai contratti conclusi in applicazione delle medesime è competente in via esclusiva il giudice del Foro della sede dell'Acquirente.